

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1281-A)
Urgenza

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 8^a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CARELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1965

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1965

Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 giugno scorso si è concluso il programma delle iniziative incentivanti relative alla legge 2 giugno 1961 n. 454, (piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura). Le finalità di tale provvedimento, parte integrante del complesso sistema dell'economia italiana, hanno facilitato la formazione e il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate — specie di quelle a carattere familiare —, l'incremento della produt-

tività e dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e l'accrescimento dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali (anche mediante riconversioni colturali), la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

Gli stanziamenti, per complessivi 550 miliardi di lire, furono distribuiti secondo il seguente specchio per settori di intervento:

VOLUME GLOBALE DELLE DISPONIBILITA' NEL QUINQUENNIO PER SETTORI D'INTERVENTO

(Valori espressi in miliardi di lire)

	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	Quinquennio
Ricerche di mercato . . .	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5
Ricerca applicata e sperimentazione pratica . . .	2	2	2	2	2	10
Attività dimostrativa e assistenza tecnica	2	2	2	2	2	10
Miglioramenti fondiari:						
a) contributi in conto capitale	18	18	18	18	18	90
b) contrib. sui mutui	0,5	1	1,5	2	2,5	7,5
c) cont. case cc. dd.	6	6	6	6	6	30
d) cont. per l'irrigaz.	3	3	3	3	3	15
e) cont. migl. montani	8	8	8	8	8	40
Miglior. prod. pregiate	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	14
Difesa delle p. dalle cause nemiche	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	12
Sviluppo zootecnico:						
a) cont. sui prest. e sui mutui	1,05	2,1	3,15	4,2	5,25	15,75
b) cont. in conto c/re	4	4	4	4	4	20
Cont. svilup. meccaniz.	4	4	4	4	4	20
Credito di conduzione	4	4	4	4	4	20
Impianti cooperativi e sviluppo cooperazione	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	26
Organizzazione e attrezzatura di mercato	7	7	7	7	7	3,5
Irrigazione e bonifica	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	44,25
Bonifica montana	5	5	5	5	5	25
Proprietà contadina	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	23,5
Riforma:						
a) completamento	15	15	15	—	—	45
b) valorizzazione	3	3	3	—	—	9
Spese generali	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4
TOTALI	106,80	108,75	110,70	94,65	96,60	517,50

NOTA. — Ai predetti stanziamenti sono da aggiungere lire 30 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno per interventi straordinari nel settore agricolo e lire 2 miliardi e 500 milioni a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'attuazione del censimento generale dell'agricoltura. Talché l'onere globale nel quinquennio sale a 550 miliardi.

Credo che non si possa negare il risultato positivo degli investimenti e si può affermare con certezza che l'aumento del pro-

dotto netto dal 3,5 per cento è passato al 5 per cento sia pure differenziato per settore e per ambiente. Nel programma dei

miglioramenti fondiari la situazione risulta, da un'approfondita analisi, chiara e precisa, il che conferma la reale efficienza degli interventi.

Per concludere, il riepilogo degli investimenti dal 1° luglio 1961 al 1° gennaio 1965, dà i seguenti risultati:

**RIEPILOGO INVESTIMENTI PROVOCATI CON
GLI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE
2 GIUGNO 1961, N. 454**

Periodo 1° luglio 1961/ 31 dicembre 1964	(Milioni di lire)	
Investimenti fissi di in- teresse privato . . .	438.587	61 %
Investimenti in capitali di esercizio	276.282	39 %
Totale investimenti . .	714.869	100 %

Le cifre indicate sono composte infatti da lire 319.213.000.000 di investimenti effettuati con contributi in conto capitale di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 20, 22 e 27 della legge citata.

Gli stessi risultati positivi nel settore del credito agevolato sono stati ottenuti in seguito agli interventi previsti dalle norme di cui agli articoli 9, 12 e 16-b. Complessivamente, per quanto riguarda quest'ultima parte, lire 119.374.000.000 e globalmente lire 438.578.000.000 che, tradotti in percentuale, danno rispettivamente il 61 per cento ed il 39 per cento.

Altri dati sulla distribuzione dei fondi possono essere desunti dalla seguente tabella, relativa alle domande presentate, ai decreti di impegno emessi, alle domande giacenti e alle disponibilità per il quinto esercizio:

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPLICAZIONE LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454
Domande presentate, decreti di impegno emessi, domande giacenti, fabbisogno contributo statale

PER INVESTIMENTI FISSI DI INTERESSE PRIVATO

Situazione al 31 dicembre 1964

Settori d'intervento	Domande presentate		Assegnazione quattro esercizi lire	Decreti d'impegno		Domande giacenti			Disponibilità V esercizio lire	Fabbisogno lire		
	n.	Spesa preventiv. lire		n.	Spesa ammessa lire	contributo concesso lire	n.	Spesa preventiv. lire			Presumibile contributo lire	
			(In milioni di lire)									
A) Concessione di contributi in c/c:												
Art. 8. — Opere di miglioramento fondiario ai sensi dell'art. 43 legge n. 215	94.491	303.970	58.400	54.638	132.281	60.691	39.853	110.895	49.905	14.600	—	35.305
Art. 10. — Case per coltivatori diretti	14.508	70.997	19.400	9.044	34.477	15.984	5.464	22.321	10.268	8.266	—	2.002
Art. 11. — Laghetti artificiali ed irrigazione	3.186	24.385	8.230	2.050	11.177	5.726	1.136	8.331	4.249	4.561	+	312
Art. 13. — Opere di miglioramento in montagna	76.297	223.750	29.415	20.277	44.641	27.128	56.020	134.359	80.615	9.640	—	70.975
Art. 14. — Miglioramento delle produzioni pre-giate	—	—	8.458	29.524	14.914	5.105	—	—	—	3.353	—	—
Art. 20. — Costituzione di impianti cooperativi	596	60.520	21.207	521	47.949	21.207	75	6.400	3.100	—	—	3.100
Art. 22. — Opere pubbliche di irrigazione e bonifica	10.351	35.474	7.573	6.830	20.724	7.631	3.521	7.656	2.833	1.893	—	940
Art. 27. MF — Opere di miglioramento fondiario in proprietà contadine	9.555	31.333	5.192	5.331	13.050	5.538	4.224	12.017	5.047	1.298	—	3.749
TOTALI	208.984	750.429	157.875	128.215	319.213	149.010	110.293	301.979	156.017	—	—	—
B) Concessione di mutui a tasso agevolato:												
Art. 9. — Opere di miglioramento fondiario - articolo 43 legge 215 (1)	9.669	103.970	1.964	7.164	53.882	1.661	2.505	40.824	1.075	523	—	552
Art. 12. — Fondo di rotazione; Impianti irrigui e fabbricati rurali (1)	—	—	—	10.000	47.560	35.670	—	—	—	15.000	—	—
Art. 16/b. — Miglioramento strutture zootecniche	2.442	26.367	1.065	1.921	17.932	613	521	8.435	288	2.602	(2)	2.314
TOTALI	12.111	103.337	3.029	19.085	119.374	37.944	3.026	49.259	1.363	—	—	—

(1) Comprende anche gli impianti collettivi di lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli ammessi a benefici creditizi.

(2) Comprende gli stanziamenti recati dall'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ritengo che possa essere utile la conoscenza della distribuzione dei prestiti di conduzione. Essa si rende evidente dallo specchio che segue:

R E G I O N I		P R E S T I T I C O N C E S S I												In complesso	
		Assegnazioni		Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti		Cooperative agricole		Piccole aziende		Medie e grandi aziende		In complesso			
		Quota concorso interessi lire	Presumibile importo operazioni (1) lire	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo		
Situazione al 31 dicembre 1964 (Importi in milioni di lire)															
Piemonte	1.604,5	51.344	39.915	30.105,8	274	3.934,5	611	825,8	1.526	6.018,0	42.326	40.884,1			
Liguria	119,5	3.824	3.404	2.232,1	8	15,3	82	158,9	111	241,8	3.605	2.648,1			
Lombardia	2.402,5	76.880	50.323	41.000,5	1.246	18.833,5	602	817,7	3.877	12.806,6	56.048	73.458,3			
Veneto	2.150,6	78.419	58.403	30.420,8	695	13.413,5	1.953	2.345,7	3.853	14.233,0	64.904	60.413,0			
Friuli-Venezia Giulia	334	10.688	9.779	3.657,5	115	1.034,1	235	320,0	809	2.796,2	10.938	7.807,8			
Emilia e Romagna	3.196,7	104.294	65.378	35.529,5	4.525	42.098,6	6.555	6.423,7	6.107	19.243,5	82.565	103.295,3			
Marche	510,2	16.326	10.276	2.805,1	40	261,8	5.484	1.896,5	1.789	3.077,0	17.589	8.040,4			
Toscana	302,1	13.667	26.962	6.436,9	80	413,4	1.412	757,1	2.718	5.148,5	31.172	12.755,9			
Umbria	217,5	6.960	8.298	1.919,7	35	100,9	3.582	1.740,3	1.272	2.291,3	13.187	6.052,2			
Lazio	790,5	26.086	53.160	11.177,3	66	681,7	4.694	2.230,8	2.471	5.821,7	60.391	19.911,5			
Campania	545,2	18.537	74.122	9.527,5	25	563,8	4.872	1.406,7	1.287	2.907,6	80.306	14.405,6			
Abruzzi e Molise	352	11.968	50.793	5.122,4	50	193,8	1.203	556,9	632	1.602,0	52.678	7.475,1			
Puglie	1.272,7	43.272	83.140	19.825,1	337	3.651,0	1.326	1.841,8	2.805	8.949,8	87.608	34.267,7			
Basilicata	299,5	10.183	34.634	4.314,9	17	177,1	743	575,4	1.294	2.288,5	36.688	7.355,9			
Calabria	560,5	19.057	37.730	7.017,1	67	408,8	1.010	832,3	1.879	4.169,7	40.686	1.427,9			
Totali	14.658	491.505	606.317	211.092,2	7.580	85.781,8	34.364	22.729,6	32.430	91.595,2	680.691	411.198,8			
Regioni autonome a statuto speciale:															
Valle d'Aosta	60	1.920	140	117,3	2	69,0	106	269,9	—	887,3	142	186,3			
Trentino-Alto Adige	470	15.040	8.519	6.823,6	368	4.955,1	895	960,9	1.242	3.067,5	9.135	12.935,9			
Sicilia	1.620	55.080	54.241	11.630,8	55	346,4	1.489	1.139,5	840	2.046,9	56.433	16.005,6			
Sardegna	750	25.500	40.106	9.830,3	312	1.950,2	2.490	2.370,3	2.224	6.001,7	108.457	44.094,7			
Totali	2.900	97.540	103.006	28.402,0	737	7.320,7	2.490	25.099,9	34.654	97.596,9	789.148	455.293,5			
Accantonamenti (2)	442	589.045	709.323	239.494,2	8.317	93.102,5	36.854	21,4	—	—	—	—			
ITALIA	18.000	—	—	52,6	—	20,5	—	5,5	—	—	—	100			
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

(1) Per prestiti aventi durata di 9 mesi (dati di stima).

(2) Per integrazioni.

Il rapido cenno fatto sulla situazione passata avvalorava l'iniziativa del Governo della presentazione del disegno di legge in esame, che stabilisce uno stanziamento di 60 miliardi di lire per completare e sistemare alcuni settori del piano quinquennale carenti ma non privi di importanza per la futura sistemazione economica del settore agricolo. Il disegno di legge è infatti un ponte che unisce un periodo ormai definito con l'altro che dovrà iniziarsi attraverso il piano programmatico elaborato dal Governo e attualmente allo studio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Dei 60 miliardi stanziati probabilmente il 15 o il 20 per cento dovrà essere attribuito alle Regioni a statuto speciale ed il 40 per cento utilizzato per le zone del Mezzogiorno alle quali, ovviamente, competerà una percentuale maggiore in conseguenza delle misure di operatività della Cassa, che secondo i recenti indirizzi, interviene ed agisce per poli di sviluppo.

Oltre il finanziamento accennato va rilevata la larga disponibilità consentita dalle leggi particolari che regolano l'agricoltura specialmente nei rami zootecnico e colturale. Si dirà che la zootecnia, specie in questi ultimi tempi, non ha mostrato lo sviluppo auspicato, ma ciò dev'essere inquadrato nel problema normale di riconversione delle aziende e di assestamento economico, il quale non si risolve in breve tempo, ma necessita di un periodo relativamente lungo.

Gli effetti dell'iniziativa legislativa in esame potranno dunque unirsi a quelli degli interventi del recente passato ed innestarsi con armonia di orientamenti con il nuovo indirizzo determinato dal piano quinquennale accennato. In sintesi si può dire che lo stanziamento di 550.000.000.000 del Piano verde ha determinato l'investimento globale di circa 1.500.000.000.000 di cui il 50 per cento circa per investimenti fissi e in capitali di esercizio e il rimanente 50 per cento per opere pubbliche di assistenza e di organizzazione. Da un esame comparativo tra gli stanziamenti del piano quinquennale e le disponibilità poste in essere dal disegno di legge in esame si rileva che queste ultime sono notevolmente superiori. Infatti alla

metà dell'esercizio, per il periodo 1° luglio 31-dicembre 1965 corrispondono lire 42.500.000.000, mentre per l'intero esercizio del piano indicato le disponibilità ascendono a lire 63.700.000.000. Evidente quindi la notevole larghezza degli stanziamenti che chiudono un periodo di attività e di assestamento e permettono l'unione con il nuovo programma che aprirà agli interventi in agricoltura indirizzi più idonei alle esigenze del mondo rurale.

Come si rileva dal disegno di legge in esame gli articoli che interessano gli indirizzi incentivanti sono i seguenti: 5, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 27. Essi si riferiscono alle ricerche di mercato, all'attività dimostrativa, ai contributi per opere di miglioramento fondiario, ai contributi per opere di miglioramento in montagna, al miglioramento delle produzioni pregiate, alla difesa delle piante dalle cause nemiche, ai contributi per la meccanizzazione, al credito di conduzione, alle agevolazioni per costituzioni di impianti cooperativi e per lo sviluppo della cooperazione, all'organizzazione ed alle attrezzature di mercato, all'irrigazione di bonifica, alle opere pubbliche di bonifica montana e allo sviluppo e consolidamento della proprietà contadina.

Ai 42.500.000.000 sopra indicati debbono inoltre aggiungersi nei limiti di impegno previsti dagli articoli 9 e 16 della legge del 2 giugno 1961, n. 454, rispettivamente lire 600.000.000 e lire 300.000.000, nonchè un'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di lire 600.000.000 e di lire 6.000.000.000 a favore del fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, numero 777. Alle somme indicate debbono poi aggiungersi 10.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale nelle spese di esecuzione dei progetti ammessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento della CEE n. 17/64 del 5 febbraio 1964 relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia.

Ed è proprio in base all'articolo 25, relativo al finanziamento della politica agricola comune, per la considerazione che la par-

tecipazione del Fondo non deve avere l'effetto di alterare le condizioni di concorrenza in maniera incompatibile con la disposizione del Trattato di Roma e nel medesimo tempo per assicurare un'armonia tra le azioni delle Comunità e quelle degli Stati membri, che è sembrato opportuno che i progetti da finanziare ad opera del Fondo abbiano l'assenso dello Stato membro interessato e che questo partecipi al finanziamento. Per quest'ultima finalità sono stati stanziati i 10 miliardi da erogarsi a favore di particolari iniziative che di volta in volta saranno indicate dagli organi competenti.

In sede di discussione degli articoli è stata avanzata e accettata una proposta di variazione tendente a sottrarre lire 1 miliardo all'articolo 22 del Piano verde (art. 1 del disegno di legge) e ad aumentare della stessa somma l'articolo 20 del Piano stesso. La Commissione ha altresì accolto la proposta di emendare l'ultimo comma dell'articolo 1 nel senso di sopprimere le parole: « per l'anno 1965 » in quanto la formulazione poteva dare motivo ad errate interpretazioni. Altre osservazioni dei commissari riguardano proposte intese ad alleggerire il carico contributivo degli appartenenti ai consorzi di bonifica ed al potenziamento delle categorie inquadrate nel settore dell'impresa familiare coltivatrice.

Infine i colleghi potranno desumere dal resoconto sommario della seduta dell'8 luglio il senso dei vari interventi e le decisioni che hanno determinato l'orientamento finale della Commissione.

« La Commissione inizia la discussione degli articoli. Il senatore Cipolla propone la diminuzione di alcuni stanziamenti contenuti nell'articolo 1 e l'aumento di quello destinato alla costituzione di impianti cooperativi e allo sviluppo della cooperazione.

All'emendamento aderiscono il senatore Grimaldi e, in parte, il relatore Carelli. Il Ministro afferma però che il Ministero ha tenuto conto, nel proporre gli stanziamenti, delle esigenze prospettate dal senatore Cipolla. Comunque, l'onorevole Ferrari-Agradi non si opporrebbe ad una diminuzione dei fondi stanziati per l'articolo 22 del Pia-

no verde, purchè sia incrementato l'articolo 20, che prevede gli stanziamenti per la cooperazione. A tale proposta aderisce il senatore Tortora; messa in votazione, la proposta è approvata.

Il senatore Bolettieri propone quindi di introdurre alla fine dell'articolo un emendamento tendente a stabilire un tasso agevolato per gli agricoltori che chiedono prestiti dopo l'entrata in vigore della legge.

All'emendamento aderisce il relatore Carelli; l'emendamento viene però ritirato dal presentatore, dopo interventi del senatore Cipolla e del Ministro dell'agricoltura.

Il senatore Grimaldi prospetta l'opportunità di una norma che preveda l'istituzione di un fondo, da destinarsi all'integrazione dei finanziamenti fatti in base alla legge sulla bonifica integrale per l'esecuzione di opere di bonifica. Tale fondo sarebbe utilizzato per ridurre del 50 per cento la quota a carico della proprietà consorziata.

L'articolo 1 è infine approvato con l'emendamento sostitutivo suggerito dal Ministro al primo comma e con una lieve modificazione proposta dal Presidente all'ultimo comma.

Approvato senza discussione l'articolo 2, la Commissione esamina l'articolo 3, al quale i senatori Compagnoni, Moretti e Cipolla propongono di aggiungere un comma, volto a stabilire che per la liquidazione dei sussidi in conto capitale e per i prestiti e mutui agevolati con gli stanziamenti previsti dal presente provvedimento sarà data la precedenza assoluta alle istanze presentate dai coltivatori diretti singoli od associati.

L'emendamento, parzialmente condiviso dal relatore e accettato senza riserve nello spirito dal Ministro, viene trasformato dai proponenti in un ordine del giorno, che è poi approvato dalla Commissione.

I senatori Cipolla e Compagnoni propongono poi che, nei casi di opere finanziabili con la presente legge promosse direttamente o con l'assistenza tecnica degli enti, il Ministero eroghi i contributi ed i finanziamenti attraverso gli enti. Messo ai voti dopo dichiarazioni contrarie del Ministro e del relatore, l'emendamento non è approvato.

Gli stessi senatori Cipolla e Compagnoni propongono poi la pubblicazione obbligatoria degli elenchi dei coltivatori che beneficiano dei contributi.

Il relatore dichiara che sarebbe favorevole alla proposta, se la mole dell'operazione non comportasse l'arresto del lavoro del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro, dal canto suo, suggerisce che i proponenti trasformino l'emendamento in un ordine del giorno.

Dopo un breve intervento del senatore Milillo (il quale afferma che il controllo del Parlamento non esclude quello dell'opinione pubblica), non aderendo i proponenti al suggerimento del Ministro, l'emendamento viene messo ai voti ed è respinto.

Approvato senza modificazioni l'articolo 3, la Commissione approva anche, senza dibattito, l'articolo 4.

A questo punto il Presidente dà notizia che oltre un decimo dei componenti del Senato, hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge

sia rimesso all'Assemblea per la votazione finale. La discussione prosegue, pertanto, in sede redigente.

* * *

Onorevoli colleghi, l'importanza del disegno di legge in esame è quanto mai evidente e la sua approvazione risponde ad una assoluta necessità nei riguardi del riesame di moltissime domande che giacciono presso gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e che attendono una decisione favorevole in seguito alle nuove disponibilità finanziarie che con il presente disegno di legge vengono stabilite. I piccoli operatori, ed al primo posto i coltivatori diretti, avranno grande beneficio da questa iniziativa che permetterà all'agricoltura italiana di presentarsi con un nuovo assetto e con validi strumenti. La vostra adesione pertanto permetterà un passo avanti nel quadro delle esigenze economiche del nostro Paese.

CARELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per attuare le iniziative e gli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, le autorizzazioni di spesa ivi previste, per l'esercizio finanziario 1965, sono aumentate nelle seguenti misure:

	MILIONI DI LIRE
Art. 5 - Ricerche di mercato . . .	200
Art. 7 - Attività dimostrativa ed assistenza tecnica . . .	500
Art. 8 - Contributi per opere di miglioramento fondiario .	9.000
Art. 13 - Contributi per opere di miglioramento in montagna	4.500
Art. 14 - Miglioramento delle produzioni pregiate	1.000
Art. 15 - Difesa delle piante dalle cause nemiche	200
Art. 18 - IV Comma: Contributi per la meccanizzazione	5.000
Art. 19 - Credito di conduzione . .	3.500
Art. 20 - Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione:	
— primo comma	5.000
— quinto comma	200
Art. 21 - Organizzazione ed attrezzatura di mercato	3.500
Art. 22 - Irrigazione e bonifica . .	4.000
Art. 23 - Opere pubbliche di bonifica montana	3.000
Art. 27 - Sviluppo e consolidamento della proprietà contadina:	
— primo capoverso del I comma	2.500
— secondo capoverso del I comma	400

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico:

	MILIONI DI LIRE
Art. 5 - <i>identico</i>	
Art. 7 - <i>identico</i>	
Art. 8 - <i>identico</i>	
Art. 13 - <i>identico</i>	
Art. 14 - <i>identico</i>	
Art. 15 - <i>identico</i>	
Art. 18 - <i>identico</i>	
Art. 19 - <i>identico</i>	
Art. 20 - Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione:	
— primo comma	6.000
— quinto comma	200
Art. 21 - <i>identico</i>	
Art. 22 - Irrigazione e bonifica . .	3.000
Art. 23 - <i>identico</i>	
Art. 27 - <i>identico</i>	

(Segue: *Testo del Governo*)

I limiti d'impegno previsti dall'articolo 9, quarto comma e dall'articolo 16, primo comma, lettera *b*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati per l'esercizio 1965, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 300 milioni.

È altresì aumentata di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge citata.

A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è autorizzata, per l'anno 1965, l'ulteriore anticipazione di lire 6.000 milioni.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Per effetto dell'aumento dei limiti di impegno, di cui al secondo comma del precedente articolo, le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 2 giugno 1961, numero 454, sono aumentati rispettivamente:

per il limite di impegno di cui all'articolo 9, quarto comma, della citata legge, in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1966;

per il limite di impegno di cui al primo comma, lettera *b*), del detto articolo 16, in ragione di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1980.

Le somme stanziata ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Le direttive stabilite ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'esercizio 1964-65, sono applicabili anche per le iniziative e gli interventi da attuarsi successivamente al 30 giugno 1965.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 6.000 milioni.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale nelle spese di esecuzione dei progetti ammessi — anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

I contributi possono essere concessi sino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. Tuttavia per le iniziative assunte da enti di sviluppo, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da cooperative, nonché da consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di una pluralità di aziende per finalità di valorizzazione, la misura del contributo può raggiungere il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi.

Art. 5.

Per far fronte alla spesa di lire 59 miliardi e 100 milioni prevista dall'articolo 1, primo, terzo e quarto comma e dall'articolo 4, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a decorrere dall'esercizio 1966.

Alla spesa di lire 900 milioni, derivante, per l'esercizio finanziario 1965, dall'aumento dei limiti di impegno di cui al secondo comma dell'articolo 1, sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1965 saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)